CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0006494 - Interno - 21/10/2021 - 17:46

Deliberazione n. 158/PRSP/2021

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario, *relatore*
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG);

udito il relatore dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, convocata con ordinanza n. 61/2021 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

FATTO

1. ***Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG)***

Con deliberazione n. 22 del 12/10/2016 recante ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000. Avvio procedura di*

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000158 - 21/10/2021 - 17:46

riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL", divenuta esecutiva in pari data in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Stornara (FG) riconosceva il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva (Corte d'Appello di Bari – Prima Sezione Civile – n. 1857/2015 del 20/10/2015, pubblicata in data 17/11/2015) che condannava l'ente al pagamento, nei confronti degli "eredi Petroni", di € 5.085.076,65 per danno da occupazione usurpativa e contestualmente il medesimo Consiglio comunale deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del T.U.E.L..

Nella menzionata deliberazione n. 22 si affermava, altresì, di "*prendere atto dell'insussistenza, ai sensi degli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000, di idonee fonti di finanziamento per fronteggiare la grave criticità finanziaria riscontrata e dell'impossibilità di procedere ad un accordo con i creditori; di dare atto che tale situazione, unitamente allo squilibrio di competenza e al deficit di cassa, non consente l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e che quindi si rende indispensabile adottare misure di riequilibrio straordinarie".*

La deliberazione di C.C. n. 22 del 12/10/2016 veniva trasmessa a questa Sezione regionale di controllo in data 17/10/2016 (prot. Cdc n. 3554 del 18/10/2016) ed al Ministero dell'Interno, nel termine di 5 giorni previsto dall'art. 243-*bis*, comma 2 del T.U.E.L..

Con deliberazione n. 1 del 10/01/2017, corredata del parere favorevole in medesima data dell'organo di revisione dell'ente, il Consiglio comunale di Stornara (FG) approvava, entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-*bis*, comma 5 del T.U.E.L., il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 10 anni (2016-2025).

Con nota del 20/01/2017, nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dalla legge, il piano veniva inviato a questa Sezione regionale di controllo (prot. Cdc n. 228 in pari data).

2. *Contenuti del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame*

I fattori di squilibrio sono individuati nel testo della deliberazione n. 1 del 10/01/2017 recante "*Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale*

2017/2026 ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.". Si fa subito presente che mentre l'oggetto della deliberazione reca il periodo 2017-2026 quale durata del piano, nel testo della deliberazione (ultima pagina) il Consiglio comunale delibera "*di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riportato nel prospetto allegato A, unitamente agli annessi allegati, redatto in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per il tutto il periodo 2016/2025, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione*".

I prospetti del citato allegato A, e in particolare la tabella a pagina 27 intitolata "Ripiano del disavanzo di amministrazione", risulta redatta avendo quale periodo temporale di riferimento l'intervallo 2016-2025 e anche la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno evidenzia come il piano di riequilibrio in esame abbia durata decennale, con decorrenza dall'esercizio 2016, e non sia stato altresì richiesto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 *ter* del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il principale fattore di squilibrio, *ut supra* anticipato, è individuato nella sopravvenienza del debito di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1857/2015 (confermata dalla Corte di cassazione nel 2018) pari a € 5.217.732,73 (ossia € 5.085.076,65 più ulteriori spese) in favore dei creditori "Eredi Petroni".

I fattori di risanamento del piano sono indicati nell'Allegato A della deliberazione di C.C. n. 1/2017 e consistono in:

"*1. Maggiori entrate derivanti da:*

   a. *Oneri di urbanizzazione di € 20.000 annui, per complessivi € 200.000*
   b. *Attività di accertamento evasione IMU, TASI, TARES, TARI di € 997.000;*
   c. *Alienazione di beni disponibili di € 35.000 in corso di perfezionamento;*
   d. *Proventi convenzione parco eolico € 140.000,00;*
   e. *Residui passivi di € 151.000;*

2. *Una manovra di riduzione della spesa corrente annua di € 150.000, per complessivi € 1.500.000;*
3. *Utilizzo del risultato di amministrazione di € 829.896,60 di cui alla deliberazione di C.C. n. 8 del 10/05/2016 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015;*

4. *Assunzione mutuo Cassa Deposito* (sic) *e Prestiti di € 543.806,70;*
5. *Eventuale richiesta di accesso al Fondo di Rotazione di cui all'art. 243 ter del T.U. n. 267/2000*".

Le misure sopra elencate risultano in buona parte modificate e integrate in esito all'istruttoria condotta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Nella relazione finale della detta Commissione ministeriale si afferma quanto segue: "*La manovra dell'ente per riequilibrare il bilancio non prevede l'utilizzo del fondo di rotazione, ma è incentrata su una politica di potenziamento delle entrate e di riduzione delle spese con riguardo ai seguenti aspetti:*

- aumento delle entrate tributarie dal 2017 al 2025 per l'importo complessivo di € 4.033.297,33 dovuto all'aumento delle aliquote;

- aumento delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione per un totale complessivo pari a € 4.417.352,47;

- aumento delle entrate extratributarie per l'importo complessivo di € 873.901,53 attivazione di autovelox con affidamento del servizio in seguito ad espletamento di gara pubblica;

- alienazione di lotti edificabili per € 730.000 per i quali sono stati pubblicati i relativi bandi a giugno 2019;

- aumento delle entrate per concessione dei loculi cimiteriali, stimate in € 30.000;

- aumento delle entrate per il rinnovo delle concessioni dei loculi in scadenza, stimate in € 120.000;

- aumento delle entrate per concessioni edilizie, per un importo di € 313.524;

- manovra di riduzione della spesa del personale per un totale complessivo di € 1.238.285,80 dovuta al collocamento in pensione di 5 dipendenti;

- riduzione della spesa del debito nei confronti della parte creditrice Eredi Petroni per € 1.000.000 a seguito di accordo transattivo."

3. *L'istruttoria ministeriale*

Con nota del 27/06/2019, inviata all'ente e, per conoscenza, alla Prefettura-U.T.G. di Foggia e a questa Sezione regionale di controllo (prot. Cdc n. 3111 in pari data), la competente Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno richiedeva chiarimenti in relazione a taluni aspetti del

piano in esame; il comune di Stornara (FG) forniva riscontro con nota n. 4521 del 17 luglio 2019, non trasmessa a questa Sezione regionale di controllo.

Con nota del 07/02/2020 (prot. n. 492 in pari data) il Ministero dell'Interno trasmetteva a questa Sezione regionale di controllo la relazione finale concernente il piano, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 1 del T.U.E.L., nelle cui considerazioni finali si evidenziava che "*Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, il comune di Stornara ha prodotto un piano sostanzialmente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento, anche se non del tutto rispondente, quanto all'impostazione formale, alle indicazioni fornite dalle linee guida elaborate dalla Corte dei conti. La manovra dell'innalzamento tariffario e di recupero dell'evasione svolge, all'interno della complessiva manovra di risanamento programmata dall'ente, un ruolo preponderante, considerato il rilevante ricavo atteso. Il principale fattore che ha causato lo squilibrio finanziario del Comune, con stipula dell'accordo transattivo con i creditori, appare tenuto sotto controllo*".

Inoltre, nella medesima nota, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali rilevava che sebbene il piano di riequilibrio del comune di Stornara (FG) fosse corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione, "*tale parere appare molto stringato e non rispondente a quanto richiesto dalle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 13 dicembre 2012 (deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR) secondo cui l'organo di revisione deve: esprimere le proprie valutazioni sia in ordine alla consistenza della massa passiva sia in relazione alla bontà delle misure individuate dal piano; attestare il rispetto dei limiti di indebitamento; attestare la correttezza del mantenimento dei residui attivi*."

La Commissione precisava, inoltre, che il comune di Stornara (FG) aveva disatteso la specifica richiesta dell'Ufficio istruttorio di trasmettere, ad integrazione del detto parere, le valutazioni dell'organo di revisione.

4. L'istruttoria della Sezione regionale di controllo

Con deliberazione istruttoria n. 41/2020 e successiva integrazione istruttoria (prot. Cdc n. 2596 del 19.06.2020) questa Sezione regionale di controllo

richiedeva ulteriori approfondimenti all'ente, considerato il decorso dei primi anni di attuazione del piano (2016-2020).

Il comune di Stornara (FG) forniva i dati richiesti, rispettivamente con note acquisite ai prott. Cdc n. 2564 del 16/06/2020 e n. 2810 del 07/07/2020 (coi relativi allegati).

Dall'esame della documentazione acquisita con l'attività istruttoria si rilevava un peggioramento della situazione economico-finanziaria dell'ente, determinato dal notevole disavanzo maturato al 31/12/2019 (- € 2.976.210,35), che si sommava alle perduranti difficoltà legate alla scarsa liquidità ed al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita a fine esercizio.

Dall'analisi della documentazione emergeva, altresì, come il comune di Stornara (FG) avesse fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. *ex* d.l. n. 35/2013 e a rifinanziamenti, per un importo complessivo di € 1.499.663,23 (in realtà, come si dirà *infra,* l'importo di dette anticipazioni ammonta effettivamente a € 3.305.345,90).

L'ente, inoltre, si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 25 del d.l. 78/2015, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4/2020 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost..

In applicazione, quindi, dell'art. 39-*ter* introdotto, successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità, dal d.l. n. 162/2019 convertito in l. n. 8/2020, il comune di Stornara (FG), con nota del 07/07/2020, evidenziava che «*l'iscrizione del FAL nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 determina un peggioramento del risultato di amministrazione che la norma prevede di ripianare annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio*» con utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo art. 39-*ter* citato.

Con deliberazione n. 78/2020 del 31/07/2020 questa Sezione regionale di controllo, al fine della puntuale definizione del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame, ritenendo rilevante nel caso in esame la pendente questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-*ter,* commi 2 e 3, del d.l. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, in l. n. 8/2020 sollevata da questa medesima Sezione con ordinanza n. 39/2020, disponeva la sospensione

del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG), in attesa della relativa pronuncia della Corte costituzionale.

Con sentenza n. 80, depositata in data 29 aprile 2021, com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*ter,* commi 2 e 3, del d.l. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, in l. n. 8/2020 determinando, per l'effetto, il venir meno della gradualità nel ripiano del maggiore disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità nonché il venir meno delle modalità di copertura della quota annua da restituire previste al comma 3 dell'art. 39-*ter.*

Ciò determina inevitabilmente un impatto negativo sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in esame e, di riflesso, incide sulla sostenibilità del piano di riequilibrio che non prevedeva *ab origine* misure per fronteggiare il disavanzo.

Con deliberazione n. 95/PRSP/2021, depositata in data 10 giugno 2021, questa Sezione regionale di controllo riteneva necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, soprattutto al fine di quantificare l'effettivo disavanzo di amministrazione dell'ente e verificare il raggiungimento degli obiettivi del piano al 31 dicembre 2020.

Il comune di Stornara (FG) forniva i chiarimenti richiesti con note acquisite ai prott. Cdc n. 4650 del 29/07/2021 e n. 4712 del 05/08/2021.

Successivamente, in data 15.10.2021 (prot. Cdc n. 6402 di pari data), oltre il termine assegnato dalla Sezione, il comune di Stornara (FG) faceva pervenire ulteriore nota, ad integrazione di quanto già inviato.

Considerato in

DIRITTO

1. ***Questioni preliminari relative alla approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, alle annualità del piano di riequilibrio e alla contabilizzazione del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva***

La deliberazione n. 5/2018/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale") nel richiamare la precedente deliberazione n.

16/2012/INPR della medesima Sezione delle autonomie con la quale sono state approvate le prime linee guida sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilisce che "*Condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti topici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio. Anche se tali adempimenti non sono espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale per la definizione del piano di risanamento, essi rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori la cui mancanza si riverbera sulla valutazione della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. In proposito si richiamano gli orientamenti già espressi con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG.*"

Circa l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 da parte del comune di Stornara (FG) e del rendiconto 2015 (ultimi documenti che precedono l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Consiglio comunale dell'ente), si osserva quanto segue.

L'ente ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 con deliberazione consiliare n. 11 del 10/05/2016 e del rendiconto 2015 con deliberazione n. 8 del 10/05/2016.

La sentenza della Corte d'Appello di Bari – Prima Sezione Civile – n. 1857/2015 del 20/10/2015, che ha condannato il comune di Stornara (FG) a risarcire con € 5.085.076,65 la controparte processuale (gli "eredi Petroni") e che ha causato il ricorso alla procedura di riequilibrio, è stata pubblicata in data 17/11/2015.

Il Consiglio comunale dell'ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a seguito della sopravvenuta sentenza, con deliberazione n. 22 del 12/10/2016.

Alla luce della successione cronologica degli atti, come evidenziata, appare evidente la violazione dall'art. 162 del T.U.E.L., con particolare riferimento ai princìpi di veridicità ed attendibilità di cui al comma 5 della norma,

atteso che il debito fuori bilancio derivante dalla menzionata sentenza relativa alla controversia con gli "eredi Petroni" (pubblicata in data 17/11/2015, ovvero circa 6 mesi prima dall'approvazione del bilancio di previsione avvenuta in data 10/05/2016) avrebbe dovuto determinare l'impossibilità di un'approvazione in pareggio finanziario del bilancio 2016-2018 ed il contestuale (e conseguente) ricorso alla procedura di riequilibrio.

Nel caso in esame appaiono, altresì, sussistenti palmari violazioni degli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.; in effetti, secondo i princìpi generali e la consolidata giurisprudenza contabile, "*ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico"(*cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/2018).

Nel caso di specie, il comune di Stornara (FG) ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione di C.C. n. 22 del 12/10/2016 (ovvero circa un anno dopo l'intervenuta sentenza) e, nelle more del riconoscimento di tale debito, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 in pareggio finanziario, tralasciando di inserire nelle previsioni di spesa il cospicuo debito per il quale non deteneva la necessaria copertura finanziaria. L'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario, invece, è stata deliberata dal Consiglio comunale in data 12/10/2016, ovvero cinque mesi dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, pertanto in presenza di una situazione contabile non corrispondente alla reale consistenza delle risultanze economico-finanziarie dell'ente.

In effetti, sia la deliberazione di C.C. n. 11/2016 (adottata in data 10 maggio 2016) sia il parere dell'organo di revisione al bilancio 2016-2018 (rilasciato in data 22 aprile 2016), acquisite dal Collegio, hanno evidenziato come in tali documenti non si faccia alcuna menzione del cospicuo debito fuori bilancio in parola, che però era già noto all'ente, come risulta evidente dalla sentenza esecutiva n. 1857/2015 del 20/10/2015. Anzi, la deliberazione di C.C. n. 11/2016 acquisisce agli atti "*il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in*

ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del d.lgs. 267/2000; il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del d.lgs. 267/2000".

Com'è evidente *per tabulas*, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG) ha quale presupposto un bilancio di previsione (2016-2018) non rispondente ai princìpi di veridicità ed attendibilità.

Con riferimento alla durata del piano, le citate linee guida della Sezione delle autonomie n. 5/2018 stabiliscono che "*La durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del d.l. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (co. 5, nel testo novellato), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato (co. 5-bis)*". Poiché, come evidenziato *supra* nella parte in fatto, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 10/01/2017, prevede come prima annualità l'esercizio 2016 (già trascorso) in luogo dell'anno 2017, si ravvisa una errata articolazione temporale dello stesso.

Con riferimento poi alla contabilizzazione del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, che costituisce l'unica "massa debitoria" riportata nel piano di riequilibrio del comune di Stornara (FG), si rappresenta quanto segue.

L'art. 243 *bis*, comma 7 del T.U.E.L. stabilisce che "a*i fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori*".

Secondo consolidata giurisprudenza "*il termine "convenuto" non può avere altro significato se non di un accordo negoziale tra amministrazione e creditori avente come contenuto la temporizzazione del pagamento del debito. Trattandosi di un accordo che richiede il consenso di entrambe le parti, se il creditore non intende accedere ad un'ipotesi di rateizzazione, l'ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente*

registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/2018/QMIG, pagg. 6-7).

Il comune di Stornara (FG) ha previsto nel proprio piano di riequilibrio (Allegato A, Tabella n. 2) il finanziamento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva per la controversia con gli "eredi Petroni" in 10 anni (durata del piano) pur in assenza di accordo con i creditori (l'accordo con i creditori è, infatti, intervenuto soltanto in data 09/07/2018, ovvero un anno e mezzo dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Consiglio comunale dell'ente ed il riconoscimento del debito).

L'assenza di un accordo con i creditori, del resto, viene riconosciuta dall'ente medesimo nella deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per la controversia con gli "eredi Petroni" (deliberazione di C.C. n. 22/2016) in cui si prende atto, appunto, "*dell'impossibilità di procedere ad un accordo con i creditori*", ossia gli "eredi Petroni".

Anche con riferimento a tale fattispecie, dunque, si evidenzia una chiara violazione del disposto di cui all'art. 243 *bis,* comma 7 del T.U.E.L., in quanto il comune di Stornara (FG), in assenza di accordo con i creditori, avrebbe dovuto impegnare l'intero importo del debito al momento del riconoscimento dello stesso (*cfr.* in tal senso, tra le altre, la deliberazione n. 171/2020 della Sezione regionale di controllo per la Calabria, in cui si evidenzia, in relazione all'esame di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che "*la dilazione del pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel piano deve trovare riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori. In caso contrario l'ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluzione temporale*").

Peraltro, l'accordo con i creditori "eredi Petroni" del 09/07/2018 prevede il pagamento del relativo debito con una ripartizione temporale superiore alla durata del piano di riequilibrio (fino al 2028, in luogo del 2025, termine finale di conclusione della procedura di risanamento).

Nella risposta alla richiesta istruttoria sul punto (prot. Cdc 4650/2021), il comune di Stornara (FG) afferma che "*in ordine alla durata della rateizzazione il debito nei confronti degli eredi Petroni si è riconfigurato da debito fuori bilancio derivante*

da sentenza a debito fuori bilancio da transazione con consistente risparmio per l'ente. In conseguenza di tale accordo transattivo e stante la disponibilità della parte, si è ritenuto di poter eccedere il periodo previsto dal piano di riequilibrio (…). Per aderire al dettato normativo di cui al comma 7 dell'art. 243 bis del d.lgs. 267/2000 che prevede la rateizzazione entro il termine del piano di riequilibrio, le ultime due rate di € 347.500, scadenti rispettivamente il 15/7/2017 e il 15/7/2028 saranno redistribuite nelle rate previste dal 2022 al 2026".

Circa l'asserita mutazione della qualificazione del debito da fuori bilancio a transazione, sostenuta dall'ente, si richiama quanto evidenziato dalla sentenza n. 37/2020/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, ossia che "*le disposizioni del d.lgs. 118/2011, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all'art. 194 Tuel, che disciplinano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, devono considerarsi norme di stretta interpretazione, posto che la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenta una eccezione alla normale e corretta gestione finanziaria e la rateizzazione deve essere coerente con gli artt. 188, 193 e 194 del Tuel*"; in effetti, la qualificazione giuridica di transazione, attribuita all'accordo con i creditori, non può comportare *ex se* l'applicazione di una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio; va pure aggiunto che "*la previsione di un tempo massimo per il pagamento dei creditori mira a tutelare soggetti che si trovano in una posizione debole rispetto a chi gestisce il bilancio pubblico perché privati delle azioni esecutive, evitando possibili abusi, in violazione di elementari princìpi di correttezza nei rapporti con i creditori*".

Peraltro, la qualificazione della pretesa debitoria in esame quale debito fuori bilancio si deduce anche dalla circostanza che non risulta alcun residuo passivo per la pretesa in questione (come si dirà *infra*).

2. *Analisi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Stornara (FG)*

Fattore determinante dello squilibrio finanziario del comune di Stornara (FG) è stato, come si è detto, il sorgere di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Bari nel 2015, confermata dalla Corte di Cassazione nel 2018.

In conseguenza di detta sentenza, il comune di Stornara (FG) è risultato soccombente (e pertanto condannato al pagamento di € 5.085.076,65) in favore degli "eredi Petroni" in un contenzioso avente ad oggetto un'occupazione illegittima di terreni. Occorre precisare tuttavia che, oltre all'onere straordinario determinato dalla sentenza esecutiva *ut supra* indicata, il comune di Stornara (FG) presentava già dei fattori di squilibrio, tanto che questa Sezione regionale di controllo, come in precedenza evidenziato, aveva in passato richiesto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 148-*bis*, comma 3 del T.U.E.L. e dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, l'adozione di misure correttive idonee a superare gli squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente stesso.

Le cause dello squilibrio, precisate nelle deliberazioni di questa Sezione nel corso degli anni, cui si rinvia (v. deliberazioni nn. 163/2014, 227/2015, 6 e 126/2016) erano da individuarsi nella incapacità dell'ente di far fronte alla cospicua massa debitoria con le risorse proprie. La rilevata carenza di liquidità aveva indotto l'ente a ricorrere in maniera reiterata alle anticipazioni di tesoreria e, soprattutto, al fine di estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili pregressi, all'impiego delle anticipazioni di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Inoltre, al 1° gennaio 2015, in seguito all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, il comune di Stornara (FG) aveva realizzato un conseguente *extradeficit* pari a -€ 3.361.362,33 da ripartire in 30 anni in quote costanti da € 112.045,42 (deliberazione C.C. n. 8/2015).

Con riferimento al piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame, va inoltre evidenziato come il comune di Stornara (FG) non abbia tenuto conto, nella redazione del medesimo piano, né del disavanzo di amministrazione né degli ulteriori fattori di squilibrio (quali, ad esempio, le anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre per vari esercizi consecutivi), per i quali non ha conseguentemente previsto azioni specifiche di recupero e miglioramento, minando in tal modo la sostenibilità del percorso di risanamento intrapreso.

2.1. *Determinazione della massa passiva*

Come già evidenziato, l'unica massa passiva riportata nel sintetico piano è quella relativa al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva nei confronti degli "eredi Petroni":

Tabella n. 1

Debiti fuori bilancio lett. a) dell'art. 194 TUEL	€ 4.396.703,39
TOTALE	**€ 4.396.703,39**

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati del piano di riequilibrio finanziario.

Nella deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del piano (n. 1/2017) si afferma come una parte della massa debitoria iniziale di € 5.217.732,73 (ovvero 5.085.076,65 statuiti dalla sentenza, più € 17.698,12 quali interessi maturati dal 18.11.2015 al 11.10.2016 più € 114.957,96 per spese, diritti e onorari in sentenza per entrambi i gradi di giudizio) fosse già stata versata ai creditori, in misura pari a € 398.768,80; una parte, per € 307.302,58, fosse stata accantonata e fosse stato emesso un provvedimento di liquidazione di € 114.957,96. Il restante debito risultava, quindi, pari a € 4.396.703,39, privo di copertura finanziaria.

Con nota di risposta (prot. Cdc n. 4650/2021) alla richiesta di chiarimenti inoltrata da questa Sezione regionale di controllo, il comune di Stornara (FG) ha reso noto di aver concluso una transazione con la controparte (gli "eredi Petroni"), approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 27/06/2018, in base al quale "*l'iniziale debito di € 5.085.000,00 è stato rimodulato in € 4.200.000 con un risparmio per l'ente di € 885.000*". Nella determinazione di tale "risparmio" l'ente, tuttavia, non tiene conto dell'importo che il medesimo dichiara di aver già versato agli "eredi Petroni", pari a € 398.768,80 (*cfr.* deliberazione di C.C. n. 1/2017).

Inoltre, dall'atto di transazione si evince che: "*a causa del mancato pagamento della imposta di registro delle varie sentenze che disponevano il risarcimento dei danni, è in atto anche un ulteriore contenzioso, proposto dai sigg.ri Petroni e Schieder, che sostenevano la non debenza dell'imposta, dinnanzi alle commissioni tributarie, nei confronti dell'agenzia delle entrate (e non del comune di Stornara)*" e che " *tutte le*

imposte dovute per la registrazione delle sentenze anzidette, compresi i ratei fino ad oggi anticipati dalla signora Carmen Schieder restano a carico del comune di Stornara, cui spettano in virtù del principio di soccombenza e che comunque si accolla il relativo pagamento tenendo indenni gli eredi Petroni-Schieder". Complessivamente, dunque, il comune di Stornara (FG) si accolla l'importo di ulteriori € 127.715,21 per il pagamento dell'imposta di registro, come risultante da tre cartelle di pagamento ricevute dagli "eredi Petroni" con riferimento al contenzioso di cui si è detto.

Anche di tale ulteriore debito, del quale il Collegio ha "ricostruito" l'esistenza sulla base degli approfondimenti istruttori, non viene fatta menzione alcuna nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui si tratta: di conseguenza, la determinazione della reale massa debitoria da ripianare, contenuta nel medesimo piano di riequilibrio, scaturente dalla sentenza relativa al contenzioso con gli "eredi Petroni", appare parziale, oltre che sicuramente imprecisa.

In effetti, sulla base della transazione intervenuta tra le parti, è prevista l'erogazione di un importo totale pari a € 4.200.000, secondo il seguente piano di rientro:

Tabella n. 2

A. **€ 1.000.000,00** da erogarsi secondo il seguente piano di pagamento:

N. rata	Data di pagamento	Importo rata	
1	15/07/2018	€ 700.000,00	pagata
2	01/09/2018	€ 300.000,00	pagata
Totale		**€ 1.000.000,00**	

B. **€ 3.200.000,00** da erogarsi secondo il seguente piano di pagamento:

N. rata	Data di pagamento	Importo rata	
1	15/07/2019	€ 320.000,00	pagata
2	15/07/2020	€ 100.000,00	a scadere
3	15/07/2021	€ 347.500,00	a scadere
4	15/07/2022	€ 347.500,00	a scadere
5	15/07/2023	€ 347.500,00	a scadere
6	15/07/2024	€ 347.500,00	a scadere
7	15/07/2025	€ 347.500,00	a scadere
8	15/07/2026	€ 347.500,00	a scadere
9	15/07/2027	€ 347.500,00	a scadere
10	15/07/2028	€ 347.500,00	a scadere
TOTALE		**€ 3.200.000,00**	

Fonte: nota di risposta del comune di Stornara (FG) prot. Cdc 2564 del 16/06/2020.

In sede istruttoria è stato richiesto al comune di Stornara (FG) di precisare l'importo impegnato del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza relativa agli "eredi Petroni" indicando, altresì, tutti i pagamenti effettuati al 31/12/2020 (e, in presenza di rate scadute e non pagate, di precisare le motivazioni del mancato pagamento); è emerso che il debito non è stato impegnato interamente al momento del riconoscimento e al 31 dicembre 2020 l'impegno è pari ai pagamenti effettuati, come riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 3

Debito fuori bilancio sentenza "Eredi Pedroni"	Somma impegnata al 31.12.2020	Somma pagata al 31.12.2020	Residuo passivo al 31.12.2020
€ 4.200.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00	0,00

Con riferimento al pagamento delle rate, il comune di Stornara (FG) nella nota prot. Cdc. n. 4650/2021 ha affermato che "*nell'anno 2020, a causa delle criticità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato ulteriormente definito l'accordo transattivo con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 13/07/2020, giusta accettazione degli eredi Petroni avvenuta con nota prot. 5095 dell'1/7/2020, con la riduzione della rata da versare entro il 15/7/2020 da € 320.000 a € 100.000 e con l'attribuzione della residua somma di € 220.000 sulle rate a scadere, a partire dalla rata del 15/7/2021.*

In ordine all'anno 2021, per le medesime ragioni legate all'emergenza sanitaria e giusta formale accettazione da parte degli eredi Petroni con nota n.4169 del 21/6/2021, la rata scadente il 15/7/2021 è stata divisa in due quote, di cui la prima di € 147.500 è stata regolarmente pagata il 15/7/2021, mentre la restante parte pari a € 200.000 sarà pagata entro il prossimo 15/10/201".

Alla data del 15/07/2021 l'ente afferma che gli importi impegnati e pagati sono i seguenti:

Tabella n. 4

Esercizio	Capitolo	Impegno	Mandato	Importo	Riferimento Atto
2018	2496 codice 08.01.1.110	2018/528	n. 761/762	€ 700.000,00	Determinazione n. 66 del 10/7/2018
2019 su residui 2017	2496 -2497 codice 08.01.1.110	2017/1260-1261	n. 592/593	€ 320.000,00	Determinazione n. 89 del 3/07/2019
2019	3193 codice 08.01.2.205	2019/282	n. 342/343	€ 300.000,00	Determinazione n. 56 del 12/4/2019
2020	2496 codice 08.01.1.110	2020/442	n. 600/601	€ 100.000,00	Determinazione n.93 del 13/7/2020
2021	2496 codice 08.01.1.110	2021/439	n. 798/799	€ 147.500,00	Determinazione n.108 del 5/07/2021
TOTALE PAGATO AL 15/07/2021				**€ 1.567.500,00**	

Fonte: risposta alla nota istruttoria del comune di Stornara (FG) prot. Cdc 4650/2021.

Le rate, a seguito dei rinvii concordati con i creditori ("eredi Petroni") per le rate del 2020 e 2021, risultano rideterminate come nella tabella n. 5 che si riporta di seguito.

Tabella n. 5

scadenze	vecchia rata	differenziale	nuova rata
15/07/2022	347.500,00 €	139.000,00 €	486.500,00 €
15/07/2023	347.500,00 €	139.000,00 €	486.500,00 €
15/07/2024	347.500,00 €	139.000,00 €	486.500,00 €
15/07/2025	347.500,00 €	139.000,00 €	486.500,00 €
15/07/2026	347.500,00 €	139.000,00 €	486.500,00 €
15/07/2027	347.500,00 €	0	0
15/07/2028	347.500,00 €	0	0
TOTALI	2.432.500,00 €	695.000,00 €	2.432.500,00 €

Fonte: risposta alla nota istruttoria del comune di Stornara (FG) prot. Cdc 4650/2021.

Il comune di Stornara (FG), peraltro, al fine di aderire al dettato di cui al comma 7 dell'art. 243 *bis* del T.U.E.L., nella medesima risposta alla nota istruttoria della Sezione, afferma che "*le rate scadenti rispettivamente il 15/7/2027 e il 15/7/2028 saranno ridistribuite nelle rate previste dal 2022 al 2026*", prospettando quindi un'ulteriore (unilaterale) modifica del piano rateale.

Occorre evidenziare che le dette modifiche nella rateizzazione del debito derivante dalla sentenza conclusiva del contenzioso con gli "eredi Petroni" non sono state recepite nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame che, invece, presenta differenti importi annuali di finanziamento del debito; del resto, tali importi risultano altresì erroneamente evidenziati nella tabella "*Ripiano del disavanzo di amministrazione*" che attiene al finanziamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione e non dei debiti fuori bilancio.

Il comune di Stornara (FG), in sintesi, pur non avendo presentato una riformulazione del piano (peraltro possibile solo al verificarsi di particolari presupposti di legge, *cfr.* deliberazione n. 5/2018 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti) ne ha in realtà modificato elementi sostanziali.

Del resto, la stessa criticità si ravvisa anche con riferimento alle misure di risanamento che, in esito all'istruttoria svolta dalla competente Commissione ministeriale, risultano modificate rispetto a quelle inizialmente previste nel piano.

2.2. *Misure di risanamento*

Come evidenziato nella parte in fatto, al paragrafo n. 2 (*Contenuti del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame*), le misure di risanamento elencate nell'Allegato A al piano stesso risultano in buona parte modificate e integrate in esito all'istruttoria condotta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Le misure riportate nella relazione della Commissione sono infatti le seguenti:

- aumento delle entrate tributarie dal 2017 al 2025 per l'importo complessivo di € 4.033.297,33 dovuto all'aumento delle aliquote;

- aumento delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione per un totale complessivo pari a € 4.417.352,47;

- aumento delle entrate extratributarie per l'importo complessivo di € 873.901,53 attivazione di *autovelox* con affidamento del servizio in seguito ad espletamento di gara pubblica;

- alienazione di lotti edificabili per € 730.000 per i quali sono stati pubblicati i relativi bandi a giugno 2019;

- aumento delle entrate per concessione dei loculi cimiteriali, stimate in € 30.000;

- aumento delle entrate per il rinnovo delle concessioni dei loculi in scadenza, stimate in € 120.000;

- aumento delle entrate per concessioni edilizie, per un importo di € 313.524;

- manovra di riduzione della spesa del personale per un totale complessivo di € 1.238.285,80 dovuta al collocamento in pensione di n. 5 dipendenti;

- riduzione della spesa del debito nei confronti della parte creditrice "eredi Petroni" per € 1.000.000 a seguito di accordo transattivo.

Appare pertanto evidente la difformità tra quanto previsto dall'ente al fine di ottenere il risanamento della propria situazione finanziaria.

Circa la modifica delle misure di risanamento rispetto all'originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si rammenta infatti che essa è possibile

solo in caso di riformulazione o rimodulazione del piano, qualora ne sussistano i presupposti: si richiamano al riguardo le linee guida della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 5/2018): "*Un primo intervento a carattere strutturale è stato operato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) che, novellando l'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, ha aggiunto una disposizione che consente all'amministrazione in carica di rimodulare all'inizio del mandato il PRFP, presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma 3. La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del piano e non anche la sua riformulazione. Con il termine "riformulazione" deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la "rimodulazione" consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra "rimodulazione" e "riformulazione" del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione*".

3. *Valutazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Stornara (FG)*

Circa la valutazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le linee guida della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 5/2018) evidenziano che "*Particolare importanza assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall'accertata scarsa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri*

finanziamenti qualora non restituite alla fine dell'esercizio di riferimento. La valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. true and fair view – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili. Previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative e attendibili costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed alla effettività dello stesso. Quanto al principio di attendibilità giova rimarcare come lo stesso implichi una "informazione scevra da errori e distorsioni"; a tal fine è precisato che "le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse"".

L'attendibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG) è seriamente minata da una serie di fattori che rendono il piano medesimo, di fatto, insostenibile. L'ente presenta, infatti, una serie di criticità strutturali e contabili che hanno determinato un occultamento dell'effettivo disavanzo di amministrazione ed un peggioramento dell'assetto economico-finanziario di riferimento nel corso degli ultimi esercizi.

3.1. Disavanzo di amministrazione

Dall'elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) è stato possibile procedere alla ricostruzione dell'andamento nell'ultimo quinquennio del risultato di amministrazione e, in particolare, della parte disponibile, alla cui determinazione concorrono gli accantonamenti e gli importi vincolati, la cui corretta quantificazione risulta essenziale per accertare l'effettiva situazione di avanzo o disavanzo dell'ente.

Tabella n. 6

	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE quinquennio 2015 / 2019					
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fondo cassa al 1° gennaio		302.840,42	901.793,80	553.329,72	553.905,90	17.099,39
Riscossioni	(+)	7.784.053,96	7.946.743,49	8.938.734,25	10.227.717,51	9.455.661,59
Pagamenti	(-)	7.185.100,58	8.295.207,57	8.938.158,07	10.764.524,02	9.356.657,06
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	901.793,80	553.329,72	553.905,90	17.099,39	116.103,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	901.793,80	553.329,72	553.905,90	17.099,39	116.103,92
Residui attivi	(+)	2.722.783,93	4.780.524,50	6.757.102,88	11.375.836,58	21.319.681,05
Residui passivi	(-)	1.255.479,59	3.407.551,81	4.613.682,95	9.429.499,03	20.319.754,93
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	340.722,03	219.364,52	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	605.509,07	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	**2.028.380,11**	**1.706.037,89**	**2.091.816,76**	**1.963.436,94**	**1.116.030,04**
	Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
	Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		406.125,01	892.781,88	1.010.007,31	1.165.212,07	2.528.077,19
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti			0,00	0,00	0,00	1.220.504,94
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato		2.509,98	2.509,98	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso			100.000	967.258,03	569.122,03	343.658,26
Altri accantonamenti		112.042,42	0,00	114.551,42	229.102,84	0,00
Totale parte accantonata			995.291,86	2.091.816,76	1.963.436,94	4.092.240,39
	Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.249.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	1.249.720,19	500.000	0,00	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	**257.982,51**	**211.646,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.976.210,35**

Fonte: elaborazione Sezione regionale di controllo sui dati BDAP e sui rendiconti approvati dall'ente.

Il comune di Stornara (FG) al 1° gennaio 2015 risultava aver realizzato un c.d. *extradeficit* da riaccertamento straordinario dei residui pari a -€ 3.361.362,33 da ripartire in 30 anni in quote costanti da € 112.045,42 (deliberazione C.C. n. 8/2015), peraltro non inserito nella massa passiva del piano di riequilibrio.

Nondimeno, a fronte un tale cospicuo disavanzo, il risultato di amministrazione (totale parte disponibile) alla data del 31.12.2015 si presentava già positivo e pari a € 257.982,51; al 31.12.2016 era pari a € 211.646,03; al 31.12.2017 e al 31.12.2018 il totale parte disponibile risultava pari a zero, evidenziandosi un disavanzo al 31.12.2019 (in parte determinato dal ripristino del fondo anticipazioni di liquidità).

A seguito delle richieste istruttorie (prot. Cdc n. 2596/2020), l'ente aveva precisato di non aver applicato ai bilanci di previsione la quota trentennale di recupero del disavanzo pari a € 112.045,42 statuita dalla deliberazione di C.C. n. 8/2015.

L'anomalo riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario nel corso di un solo esercizio è stato determinato da errori contabili.

In primo luogo, l'ente non ha proceduto al recupero della quota annua nei bilanci di previsione. Nella nota di risposta alle richieste istruttorie (prot. Cdc n. 2564/2020) si è affermato che "*le quote del disavanzo trentennale 2017, 2018 e 2019 verranno applicate al bilancio di previsione 2020*", confermando quindi la presenza di irregolarità nella gestione contabile.

In secondo luogo, considerata anche la documentazione acquisita agli atti, appare evidente la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità (confermata dallo stesso ente) ed un ulteriore peggioramento del disavanzo, dovuto al ripristino del fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione.

Lo stesso ente nella nota di risposta alle richieste istruttorie prot. Cdc 4650/2021, confermando la presenza degli errori contabili evidenziati da questa Sezione regionale di controllo nella deliberazione n. 95/PRSP/2021, ha effettuato un ricalcolo del risultato di amministrazione dal 2015 al 2019, che è stato rideterminato in questi termini: -€ 3.971.302,77 al 31.12.2015; -€4.967.066,30 al 31.12.2016; -€ 5.702.336,73 al 31.12.2017; -€6.901.103,77 al 31.12.2018; -€ 6.705.260,18 al 31.12.2019.

Il rendiconto 2020 (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) rileva un disavanzo (totale parte disponibile) di -€ 4.451.760,48 rispetto al quale, nella nota prot. Cdc 4650 del 29/7/2021, l'ente ha affermato quanto segue: "*dal rendiconto 2020, approvato in consiglio n. 20 del 22/7/2021, emerge un disavanzo pari a € 4.451.760,48, ma avendo un disavanzo rinviabile da riaccertamento straordinario e da piano di riequilibrio pari a € 4.877.397,82, l'ente risulta aver recuperato i maggiori disavanzi degli anni precedenti con un risultato positivo di € 425.637,34. A tale risultato va aggiunta la possibilità per l'ente di ripartire in 10 annualità il maggiore disavanzo emerso a seguito della contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di € 1.220.504,94 dell'FCDE, così come recentemente normato dal d.l. 73/2021 convertito con legge 1061 del 23/7/2021*".

Quanto affermato dall'ente appare poco comprensibile, soprattutto con riferimento all'asserito recupero dei maggiori disavanzi degli anni precedenti e alla presenza di un "risultato positivo" pari a € 425.637,34.

Atteso il protrarsi per diversi anni di errori contabili che hanno determinato l'occultamento del reale disavanzo di amministrazione, considerata anche la scarsa chiarezza dei dati comunicati dall'ente nelle varie interlocuzioni istruttorie, non risulta possibile confermare la correttezza dei dati ricalcolati dall'ente nella sopra citata nota n. 4650/2021 con riferimento al dato del disavanzo di amministrazione.

L'elemento - inconfutabile in quanto espressamente confermato dallo stesso ente - rilevante ai fini della valutazione del piano di riequilibrio in esame è costituito dalla circostanza che il disavanzo di amministrazione del comune di Stornara (FG) sia stato per anni sottostimato, per importi peraltro rilevanti, tanto da privare del requisito della veridicità le previsioni su cui si basa il piano stesso (il quale parte, persino, dall'erroneo presupposto che l'ente fosse in avanzo di amministrazione al 31.12.2015 mentre, come ormai acclarato, esso presentava un risultato di amministrazione pari a -€ 3.971.302,77 al 31.12.2015).

Non solo, quindi, il bilancio di previsione 2016-2018 (atto presupposto del piano in esame) si presenta non veritiero per le ragioni evidenziate nel precedente paragrafo n. 1 (*Questioni preliminari relative alla approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, alle annualità del piano di riequilibrio e alla contabilizzazione del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva*) ma anche il rendiconto 2015, ulteriore atto presupposto rispetto al piano, risulta viziato dall'occultamento del reale disavanzo di amministrazione, com'è stato evidenziato e riconosciuto dall'ente stesso.

3.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ulteriori e gravi criticità riguardano anche la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguenti ricadute sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione.

A seguito dell'attività istruttoria posta in essere, infatti, sono stati rilevati errori nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e lo stesso ente, nella nota di risposta prot. Cdc n. 2810/2020, ha affermato che: "*L'ente negli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonostante abbia calcolato il fondo con il metodo semplificato ha sottostimato l'FCDE di questi importi*:

ANNUALITA' DEL RENDICONTO	IMPORTO FCDE ISCRITTO	IMPORTO CORRETTO	DIFFERENZA
2016	€ 892.781,88	€ 1.152.019,67	€ 259.237,79
2017	€ 1.010.007,31	€ 2.271.868,66	€ 1.261.861,35
2018	€ 1.165.212,07	€ 3.206.259,82	€ 2.041.047,75

La sottostima è stata determinata dal fatto che l'ente ha considerato nel fondo del 2016 solo la TARI/TARES di cui ai capitoli 49, 50, 51 … senza considerare le entrate da IMU e TOSAP... Stessa cosa è accaduta nell'esercizio 2017. La sottostima è stata determinata dal fatto che l'ente ha considerato nel fondo solo la TARI/TARES ed i proventi contravvenzionali di cui ai capitoli 49, 50, 51, 52 e 250 … senza considerare le entrate da IMU e TOSAP… Nel 2018 il calcolo del FCDE è stato effettuato considerando solo il capitolo 49 per la TARI … senza considerare le entrate da ICI, IMU e TOSAP".

L'ente, nella nota di risposta prot. Cdc 4650/2021, ha effettuato il ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, così rideterminato: € 1.151.019,67 al 31.12.2016; € 2.272.868,66 al 31.12.2017; € 3.206.259,82 al 31.12.2018; € 2.528.077,19 al 31.12.2019; € 3.221.747,30 al 31.12.2020.

Effettuando un confronto con i dati del fondo crediti di dubbia esigibilità come approvato nei rendiconti dal 2015 al 2019, si evince come il fondo in esame sia sempre stato ampiamente sottostimato.

3.3. Fondo anticipazioni di liquidità

Dall'analisi della documentazione di riferimento è altresì emerso che il comune di Stornara (FG) abbia fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. *ex* d.l. n. 35/2013 e a rifinanziamenti.

Nella nota di risposta del 06/07/2020 (prot. Cdc 2810 del 07/07/2020) l'ente ha affermato che l'importo chiesto e ricevuto del fondo anticipazioni di liquidità ammontava ad € 1.499.663,23 dichiarando, altresì, di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 25 del d.l. 78/2015, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4/2020 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost..

Come si evince dalla precedente tabella n. 6, il fondo anticipazioni di liquidità è stato ripristinato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, in applicazione dell'art. 39-*ter* introdotto, successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità, dal d.l. n. 162/2019 convertito in l. n. 8/2020.

Il comune di Stornara (FG), con la medesima nota del 07/07/2020, ha evidenziato che «*l'iscrizione del FAL nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 determina un peggioramento del risultato di amministrazione che la norma prevede di*

ripianare annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio» con utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo art. 39-*ter* citato.

Con la sentenza n. 80, depositata in data 29 aprile 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*ter,* commi 2 e 3 del d.l. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, in l. n. 8/2020 producendo, per l'effetto, il venir meno della gradualità nel ripiano del maggiore disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità nonché il venir meno delle modalità di copertura della quota annua di anticipazione da restituire prevista al comma 3 dell'art. 39-*ter.*

Ciò ha inevitabilmente effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in esame e, di riflesso, condiziona la sostenibilità del piano di riequilibrio oggetto della presente deliberazione, il quale non prevedeva, *ab origine*, misure per fronteggiare il disavanzo; del resto, come si è visto in precedenza, il piano in esame non ha previsto neppure soluzioni di risanamento per la situazione di passività derivante dal riaccertamento straordinario, occultato per la presenza di gravi errori contabili da parte dell'ente.

Peraltro, occorre evidenziare che mentre nella citata nota del 06/07/2020 l'ente aveva comunicato che dette anticipazioni ammontavano a € 1.499.663,23, nella più recente nota del 29/07/2021 (prot. Cdc 4650) l'ente ha predisposto ed inviato un prospetto *excel* da cui si evince che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sarebbero tre, con la consistenza indicata nella seguente tabella:

Tabella n. 7

Anticipazione di liquidità dl 35/2013 - sorte capitale	€ 885.013,84
Anticipazione di liquidità dl 78/2015 - sorte capitale	€ 1.499.663,23
Anticipazione di liquidità dl 34/2020 - sorte capitale	€ 920.668,83
TOTALE	**€ 3.305.345,90**

Al 31/12/2019, sottraendo le quote restituite fino al 2019, l'importo corretto del fondo anticipazioni di liquidità da accantonare nel risultato di amministrazione è pari a € 2.085.682,03 (come, peraltro, ricalcolato dallo stesso ente nella nota del 29/07/2021, prot. Cdc 4650). Invece, nel rendiconto 2019 approvato dal comune (v. precedente tabella n. 6) il fondo anticipazioni di liquidità risulta sottostimato e pari a € 1.220.504,94. Ulteriore elemento, questo, che contribuisce alla sottostima del disavanzo di amministrazione.

Al 31/12/2020, considerato il nuovo finanziamento ricevuto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel corso del 2020, pari a € 920.668,83, il fondo anticipazioni di liquidità da accantonare è pari a € 2.937.687,29 (rilevato nel rendiconto 2020).

3.4. Situazione di cassa

Dalla precedente tabella n. 6, relativa al quinquennio 2015-2019, si evince un'erosione nel tempo del fondo cassa, in particolare tra l'esercizio 2017 e 2018 (con una riduzione pari all'85%).

Dal 2016 al 2020, inoltre, il comune di Stornara (FG) ha fatto costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, con utilizzo della stessa per 365 giorni ossia per l'intero anno.

Nella nota prot. 4683/2020 (prot. Cdc n. 2564/2020), l'ente aveva comunicato di aver restituito interamente l'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre di ogni esercizio. Effettuando un confronto con i dati SIOPE nel corso dell'istruttoria, tuttavia, questa Sezione regionale di controllo ha rilevato delle notevoli differenze tra gli importi incassati e i pagamenti effettuati al tesoriere, da cui si è desunta la circostanza che il comune di Stornara (FG) non avesse proceduto regolarmente alla restituzione delle somme al 31 dicembre di ogni anno.

In effetti, nel periodo 2017-2020, gli incassi totali relativi all'anticipazione sono risultati superiori ai pagamenti, come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella n. 8

DATI SIOPE	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	
	INCASSI	PAGAMENTI
2017	3.609.737,95	3.804.196,62
2018	4.807.206,03	4.000.960,02
2019	3.769.423,43	4.065.252,17
2020	5.948.150,82	6.085.682,48
TOTALE	18.134.518,23	17.956.091,29

Fonte: elaborazione della Sezione regionale di controllo sui dati SIOPE

Peraltro, la relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018 (pag. 9) riportava una tabella relativa alla situazione di cassa compilata solo parzialmente.

Al fine di chiarire, pertanto, la discrasia tra quanto comunicato dall'ente con nota prot. 4683/2020 (prot. Cdc n. 2564/2020) e quanto rilevato dalla banca dati SIOPE, è stato chiesto al comune di Stornara (FG) di compilare la seguente tabella, dalla quale emerge la presenza di cospicue anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre:

Tabella n. 9 – Situazione di cassa (importi in euro)

Importi in €	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa	553.905,90	17.099,39	116.103,92	120.738,68
di cui: libera	553.905,90	17.099,39	116.103,92	120.738,68
di cui: vincolata				
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2 TUEL				
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre				
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 TUEL	1.050.623,79	2.272.111,37	1.752.691,39	2.125.300,00
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata				
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	365	365
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre	940.885,84	1.499.674,03	1.203.845,29	1.066.593,54
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi	4.376,68	8.685,96	12.072,81	13.000,00

Dai dati rappresentati nella tabella si evince come il comune di Stornara (FG) versi in una cronica situazione di illiquidità, in quanto ricorre in modo sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che si configurano come veri e propri finanziamenti non restituiti alla fine dell'esercizio.

Com'è noto, infatti, qualora il ricorso all'anticipazione di tesoreria sia reiterato nel tempo – e per numerosi giorni nel corso dell'esercizio – ciò costituisca sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da difetti di programmazione finanziaria o da sovrastima delle entrate correnti) nonché possa mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine. L'istituto dell'anticipazione di tesoreria ha, difatti, carattere eccezionale e deve essere utilizzato per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (*cfr*. deliberazione n. 83/2020 della Sezione regionale di controllo per il Lazio).

L'utilizzo improprio dell'anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (si veda, ad esempio, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 19/2020).

Peraltro, si osserva che l'importo dell'anticipazione non restituita al 31/12/2020, pari a € 1.066.593,54, corrisponde al 75% della massa debitoria del piano di riequilibrio finanziario estinta alla medesima data (pari a € 1.420.000,00, *cfr*. precedente tabella n. 3), il che lascia supporre che le rate pagate ai creditori ("eredi Petroni") siano state in gran parte versate non mediante disponibilità di cassa propria dell'ente, ma quasi totalmente mediante il ricorso alle anticipazioni del tesoriere.

La crisi di liquidità in cui versa il comune di Stornara (FG) è, oltretutto, cronica e più volte questa Sezione regionale di controllo ha palesato la necessità di interventi incisivi da parte dell'ente. Già con deliberazione n. 165/2013, depositata in data 31 ottobre 2013, infatti, veniva richiesto al comune di Stornara (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 148-*bis*, comma 3 del T.U.E.L. e

dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, l'adozione di misure correttive idonee a superare gli squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente. Ciò si era reso necessario in quanto, alla data del 12 giugno 2013, la situazione debitoria non trovava sufficiente copertura nelle disponibilità di cassa e nell'anticipazione di tesoreria ancora disponibile nello stesso giorno ai sensi dell'art. 1, comma 9 del d.l. n. 35/2013; veniva pertanto imposta all'ente l'adozione di un piano di rientro capace di superare definitivamente lo stato di insolvenza e riportare in condizioni di equilibrio la cassa dell'ente.

In particolare, il piano avrebbe dovuto provvedere al "*reperimento di risorse idonee alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata ed al ripristino dei fondi vincolati*". Proprio in riferimento ai fondi vincolati di cassa, nella deliberazione n. 95/2021 di questa Sezione regionale di controllo, è stato chiesto all'ente di fornire copia della determinazione della cassa vincolata alle date del 1° gennaio 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, atteso che dai dati riportati dall'ente nella nota prot. 4683/2020 (prot. Cdc n. 2564/2020) la cassa si presentava interamente libera.

Al riguardo l'ente, nella nota di risposta (prot. Cdc 4650/2021) ha affermato di non aver mai adottato la determinazione di cassa vincolata "*gestendo esclusivamente cassa libera in quanto dalle ricostruzioni effettuate gli anticipi di cassa libera sono superiori alla cassa vincolata*".

Quanto affermato dal comune di Stornara (FG) appare, anche con riferimento a tale fattispecie, non comprensibile dal punto di vista contabile e privo di riferimenti normativi. La determinazione della cassa vincolata e la sua corretta gestione annuale, infatti, costituiscono adempimento necessario ai fini dell'attenuazione del rischio di futuri squilibri di bilancio (in tal senso, tra le altre, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 54/2021); l'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del T.U.E.L. che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (possono

richiamarsi, in tal senso, altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, l'art. 180 del T.U.E.L. prescrive, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "*gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino "*il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti*".

Si rileva, del resto, che questa Sezione regionale di controllo aveva già imposto al comune di Stornara (FG) il ripristino dei fondi vincolati (deliberazione n. 165/2013); nondimeno, l'ente, a distanza di anni, nella nota di risposta del luglio 2021 (prot. Cdc 4650/2021) ha affermato che "*su tale aspetto l'ente si impegna ad adottare una apposita determinazione al fine di definire i movimenti di cassa vincolata del 2021 e integrare i sistemi informatici per gestire correttamente sui flussi SIOPE le movimentazioni vincolate*" confermando, quindi, di non aver ad oggi predisposto alcuna delle misure correttive rispetto a quanto evidenziato da questa Sezione regionale di controllo sin dal 2013.

Si può, pertanto, concludere che il comune di Stornara (FG) oltre a versare in una assai critica situazione di illiquidità, come appena evidenziata, non possa fornire alcuna garanzia circa la corretta gestione della propria cassa, non potendosi escludere il rischio che, oltre alla presenza di anticipazione di tesoreria non restituita, siano altresì presenti fondi di cassa vincolati, utilizzati per spese correnti, da ricostituire.

Si osserva, in aggiunta e per quanto qui specificamente interessa, che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame non preveda alcuna misura di rientro relativamente alla restituzione dell'anticipazione di cui si è detto.

3.5 Incremento delle entrate

La principale misura di risanamento prevista dall'ente attiene all'incremento dell'accertamento e delle riscossioni delle entrate tributarie (con riferimento all'evasione) ed extratributarie, oltre che all'alienazione di beni.

La seguente tabella mostra l'andamento degli accertamenti e delle riscossioni relativamente ai tributi propri e alle entrate extratributarie (anni 2016-2020):

Tabella n. 10 – Entrate proprie (in euro)

ANNO	ENTRATE PROPRIE	Titolo I Tributi propri	Titolo III Entrate extratributarie	Titolo I % di riscossione	Titolo III % di riscossione
2016	Accertamenti	2.813.025,59	1.048.846,68	35,2%	70,3%
	Riscossioni	990.439,13	738.222,80		
2017	Accertamenti	2.332.186,85	1.129.247,47	41%	43%
	Riscossioni	958.239,40	486.689,44		
2018	Accertamenti	2.843.625,13	313.952,23	41%	42%
	Riscossioni	1.176.731,10	133.349,37		
2019	Accertamenti	3.941.110,67	146.878,89	38%	65%
	Riscossioni	1.494.023,83	96.061,85		
2020	Accertamenti	3.157.707,18	2.416.483,33	40%	7%
	Riscossioni	1.249.932,14	169.551,89		

Fonte: elaborazione della Sezione regionale di controllo sui dati del comune di Stornara (FG).

Come si evince dai dati riportati nella tabella n. 10, la percentuale di riscossione delle entrate del Titolo I e III è quasi sempre inferiore al 50%.

L'aumento degli accertamenti nel 2018 e 2019 (dovuto prevalentemente all'incremento delle aliquote) non è accompagnato da un significativo incremento degli incassi.

L'andamento delle entrate correnti è riepilogato nella seguente tabella:

Tabella n. 11 – Entrate correnti

ENTRATE	2017			2018			2019			2020		
	Accertamenti	Riscossioni	% (r/a)	Accertamenti	Riscossioni	% (r/a)	Accertamenti	Riscossioni	% (r/a)	Accertamenti	Riscossioni	% (r/a)
TIT. I	€ 3.028.749,94	€ 1.639.404,91	54,13	€ 3.538.672,32	€ 1.871.778,29	52,89 %	€ 4.637.110,67	€ 2.179.638,63	47,00 %	€ 3.961.075,68	€ 2.047.884,63	51,70 %
TIT. II	€ 1.100.076,75	€ 799.171,33	72,65	€ 1.248.097,24	€ 788.397,07	63,17 %	€ 1.167.316,41	€ 1.020.772,30	87,45 %	€ 1.519.800,62	€ 1.439.166,95	94,69 %
TIT. III	€ 1.129.247,47	€ 486.689,44	43,10	€ 313.952,23	€ 133.349,37	42,47 %	€ 146.878,89	€ 96.061,85	65,40 %	€ 2.416.483,33	€ 169.551,89	7,02%
TOT.	€ 5.258.074,16	€ 2.925.265,68	55,63	€ 5.100.721,79	€ 2.793.524,73	54,77 %	€ 5.951.305,97	€ 3.296.472,78	55,39 %	€ 7.897.359,63	€ 3.656.603,47	46,30 %

Con riferimento alle misure previste dal piano relativamente alle entrate, a pagina 15 e 16 della nota prot. 4683/2020 (prot. Cdc n. 2564/2020) il comune di Stornara (FG) ha riportato dei prospetti denominati "*aumento delle entrate relative alle concessioni edilizie*" e "*rinnovo delle concessioni per loculi cimiteriali*" in cui sono indicati gli importi relativi verosimilmente agli accertamenti (non essendo presente alcuna specificazione) senza indicazione delle riscossioni; invece, con riferimento alle entrate derivanti dalla gestione *autovelox*, a fronte di accertamenti pari a € 2.786.194,27 sono stati incassati € 45.646,87 (ossia in misura pari all'1,6%).

Con nota del 15.10.2021 (prot. Cdc n. 6402) l'ente ha comunicato che si è proceduto in data 08.10.2021 alla sottoscrizione con l'ANAS della convenzione per la concessione in uso a tempo determinato, da parte del comune di Stornara (FG), di una porzione di suolo di proprietà ANAS S.p.A. per l'installazione di ulteriori due misuratori di velocità in postazione fissa. In data 11.10.2021 l'ANAS ha concesso il nulla osta per l'installazione di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità e "*a breve sarà attivato il servizio da parte della ditta aggiudicataria*".

Quanto comunicato dal comune di Stornara (FG) evidenzia che l'ente ad oggi non ha accertato né incassato entrate derivanti dalla gestione di tali *autovelox*.

Considerate le previsioni relative alle maggiori entrate elencate nell'Allegato A del piano e nella relazione della competente Commissione ministeriale, è stato chiesto al comune di Stornara (FG) di indicare, per ciascuna delle voci di entrata riportate (oneri di urbanizzazione, alienazione beni, proventi convenzione parco eolico, etc.) se sia stato raggiunto l'obiettivo con riferimento ai primi esercizi 2016-2020 (ad esempio, con riferimento ai proventi "convenzione parco eolico" è previsto incremento di € 140.000 annui, "oneri di urbanizzazione" € 20.000 annui, "attivazione servizio *autovelox*" € 873.901,53, "aumento concessioni loculi cimiteriali" € 30.000 e "rinnovo concessioni in scadenza" € 120.000, aumento entrate per concessioni edilizie € 313.524, *etc.*).

Al fine di rendere più intelligibili i dati, è stato chiesto all'ente di fornire, compilata, una tabella che mettesse in relazione accertamenti e incassi rispetto alle previsioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si riporta il prospetto compilato dal comune di Stornara (FG):

Tabella n. 12 - Accertamenti ed incassi (in relazione alle previsioni del PRFP)

Capitolo	Descrizione	Titolo contabile entrata	Rendiconto 2017			Rendiconto 2018			Rendiconto 2019			Rendiconto 2020		
			Previsioni piano	Accertamenti	Incassi	Previsioni piano	Accertamenti	Incassi	Previsioni piano	Accertamenti	Incassi	Previsioni piano	Accertamenti	Incassi
Importi in €														
Tit. 1 cap. 34.	Accertamenti ICI			0,00	0,00		98.044,47	23.081,60		0,00	0,00		30.690,84	
Tit. 1 Cap. 35	Imu			813.616,30	425.773,77		918.718,92	497.140,20		1.036.141,00	549.402,09		1.030.545,84	487.139,67
Tit.1 cap. 36	Imu – abitazione principale			€ 0,00	€ 0,00		€ 72.764,86	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Tit. 1 Cap. 37	Accertamenti Imu			0,00	0,00		0,00	0,00		1.440,914,89	94.311,80		571.489,83	26.140,86
Tit. 1 Cap. 42	Tosap			37.200,77	33.675,77		57.532,06	51.338,04		62.196,00	28.626,28		16.831,82	16.831,82
Tit. 1 - 43	Accertamenti Tosap			0,00	0,00		11.281,21	0,00		293,00	0,00		17.519,78	
Tit. 1 Cap. 45	Tari			0,00	0,00		0,00	0,00		681.088,30	103.112,93		970.971,22	317.044,70
Tit. 1 Cap. 47	Tasi			0,00	0,00		54.000,00	2.563,00		0,00	0,00		31.138,00	
Tit. 1 Cap. 49	Tari			757.214,96	320.380,84		1.083.621,57	409.993,31		497.350,70	497.350,70		181.518,64	181.518,64
Tit. 1 Cap. 50	Tares			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 66.356,21	
Tit. 1 Cap. 51	Tarsu - Rottamazione													
Tit. 1 Cap. 52	Arretrati Tarsu			539.105,28	2.105,28		354.047,09			3.641,89	2.244,14			
Tit 3 Cap. 287	Estumulazioni			16.000,00	13.950,00		5.250,00	2.890,00		6.940,00	5.850,00		10.250,00	2.790,00
Tit. 3 Cap. 316	Proventi concessioni cimiteriali			€ 72.950,00	€ 42.540,00		€ 90.000,00	€ 53.254,00		€ 40.941,00	€ 36.641,00		€ 31.050,00	€ 31.050,00
Tit. 3 Cap. 250 - 253	Proventi contravvenzionali			755.000,00	211.182,90		91.109,90	826,00		521,90	521,90			
Tit. 4 - Cap. 528	Alienazione beni			24.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Tit. 4 Cap. 598	Proventi vendita suoli cimiteriali			33.668,30	33.668,30		24.579,00	24.578,98		35.340,67	35.340,67		20.797,00	20.797,00
TOTALE				3.049.255,61	1.083.276,86		2.860.949,08	1.065.665,13		2.364.454,46	1.353.401,51		2.979.159,18	1.083.312,69

Gli obiettivi relativi all'incremento delle entrate non sono determinati in maniera chiara nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale (altro elemento di criticità del piano stesso) e l'ente non ha dimostrato il raggiungimento degli stessi (come si evince dalla tabella n. 12, il comune di Stornara (FG) non è stato in grado di compilare la colonna relativa alle "previsioni del piano" con riguardo alle entrate), in tal modo rendendo impossibile al Collegio un puntuale esame (della realizzabilità) del percorso di risanamento intrapreso.

3.6 Contrasto all'evasione tributaria

Ulteriore obiettivo del piano in esame è quello di ottenere un incremento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria pari ad € 997.000 (*cfr.* Allegato A del piano medesimo).

Nella nota prot. 4683/2020 (prot. Cdc n. 2564/2020) il comune di Stornara (FG), alle pagg. 12 e 13, ha elaborato un prospetto riassuntivo relativo all'attività di recupero dell'evasione tributaria. Da esso si evince che, a fronte di accertamenti pari a € 8.106.896,25 le riscossioni sono state pari a € 648.115,43 (ossia un'esigua consistenza dell'8%).

Al fine di sintetizzare i dati relativi alle entrate da evasione tributaria, è stato chiesto al comune di Stornara (FG) compilare una tabella contenente i dati relativi agli accertamenti e riscossioni da recupero evasione tributaria con riferimento agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020.

Tabella n. 13 – Recupero evasione tributaria

RECUPERO EVASIONE	2017		2018		2019		2020	
TRIBUTI	ACC.TI	RISCOSS.	ACC.TI	RISCOSS.	ACC.TI	RISCOSS.	ACC.TI	RISCOSS.
IMU	€. 485.517,00	€. 8.503,16	€. 2.340.996,00	€. 91.087,80	€. 38.667,00	€. 128.318,61	€ 39.671,00	€ 57.781,96
TARI					€. 774.637,00	€. 9.816,00	€. 406.976,00	€. 49.476,00
TOSAP	€. 1.687,57	€. 240,03						
ICI	€. 286.120,00	€. 57.375,38						
EXTRA TRIBUTARIE								
C.d.S.							€. 2.786.194,27	€. 111.702,89
RUOLI TRIBUTI								
TARES/1							€. 272.774,00	
TARES/2							€. 7.136,00	
IMU 2012							€. 355.872,00	
TASI 2014/2015							€. 81.433,00	
							€. 717.215,00	€ 17.993,16
INGIUNZIONI TRIBUTI								
ICI-TRSU-TOSAP		€. 7.120,42		€. 35.469,09		€. 95.509,31		€. 4.235,69
TOTALE RISCOSSIONI		€. 73.238,99		€. 126.556,89		€. 233.643,92		€. 241.189,70

Con nota del 15.10.2021 (prot. Cdc n. 6402) l'ente ha comunicato che "*si è proceduto ad indire il bando di gara per l'affidamento dei servizi di affiancamento e supporto al settore S.U.A.P. per la gestione delle entrate comunali. La procedura è stata regolarmente avviata ed è in corso la pubblicazione del bando di gara*".

3.7 Smaltimento e anzianità dei residui

Con riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi, è stato chiesto al comune di Stornara (FG) di compilare un prospetto relativo al triennio 2018-2020 con l'indicazione dei residui ad inizio esercizio, le riscossioni (o pagamenti) e la conseguente percentuale indicante la capacità di realizzo o smaltimento dei residui.

Si riporta, di seguito, la tabella compilata dall'ente.

Tabella n. 14 – Smaltimento residui attivi e passivi

	Rendiconto 2018			Rendiconto 2019			Rendiconto 2020		
	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/ smaltimento su residui (b/a*100) %	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/ smaltimento su residui (b/a*100) %	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/ smaltimento su residui (b/a*100) %
Titolo 1 - Tributi propri	4.064.770,47	€ 478.113,38	11,76	5.220.674,56	€ 298.636,59	5,72	5.302.481,13	€ 248.716,87	4,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 370.666,50	€ 45.022,23	12,15	€ 783.203,52	€ 226.930,83	28,97	€ 539.150,34	€ 214.272,42	39,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 692.791,14	€ 5.351,91	0,77	€ 684.785,53	€ 25.721,80	3,76	622.299,71	38.655,23	6,21
Totale entrate correnti	5.128.228,11	€ 528.487,52		6.688.663,61	€ 551.289,22		6.463.931,18	501.644,52	
di cui entrate proprie (titoli I e III)	4.757.561,61	€ 483.465,29	10,16	5.905.460,09	€ 324.358,39	5,49	5.924.780,84	€ 287.372,10	4,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	625.798,22	€ 174.500,00	27,88	4.568.869,22	731.786,15	16,02	14.775.425,70	1.853.978,14	12,55
Titolo 6 - Accensione prestiti	53.065,30	0,00	0	€ 109.556,12	€ 45.881,76	41,88	63.674,36	€ 0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per servizi c/terzi	9.125,41	4.410,38	48,33	8.747,63	3.997,97	45,70	6.264,61	1.645,93	26,27
Totale entrate	5.816.217,04	707.397,90		11.375.836,58	1.332.955,10		21.309.295,85	2.357.268,59	
Titolo 1 - Spese correnti	2.188.242,55	€ 909.994,99	41,59	2.566.814,25	1.313.452,02	51,17	3.443.181,30	1.796.521,05	52,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	750.167,81	441.424,90	58,84	€5.330.977,04	712.710,39	13,37	15.669.788,79	2.244.695,19	14,32
Titolo 4 - Spese per rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0
Titolo 7 - Spese per servizi per c/terzi	68.521,27	38.502,06	56,19	21.711,90	12.444,92	57,32	2.939,55	245,00	8,33
Totale spese	3.006.931,63	1.389.921,95		7.919.503,19	2.038.607,33		19.115.909,64	4.041.461,24	

Come si evince, le percentuali di smaltimento dei residui attivi risultano esigue: sul Titolo I relativo ai tributi propri le riscossioni si attestano pari all'11,76%, al 5,72% e al 4,69% per gli esercizi in esame. Invece le percentuali di riscossione dei residui attivi del Titolo III sono inferiori al 10% (pari allo 0,77%, al 3,76%, al 6,21%).

Anche lo smaltimento dei residui passivi è lento e le percentuali sono inferiori al 60%.

Allo scopo di valutare l'anzianità dei residui, è stato richiesto al comune di Stornara (FG) di fornire i dati degli stessi al 31.12.2020 (dopo il riaccertamento ordinario dei residui ai fini del rendiconto 2020).

Le risultanze sono indicate nella tabella seguente.

Tabella n. 15 – Anzianità dei residui

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020						
Titolo	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.618.393,95	333.446,91	499.138,64	2.285.538,65	1.913.191,05	6.649.709,20
2 Trasferimenti correnti	4.155.04	171.341,99	45.342,58	82.295,34	80.633,67	383.768,62
3 Entrate extratributarie		465.682,67	94.800,00	4.800,00	2.246.931,44	2.812.214,11
4 Entrate in conto capitale	310.193,51	18.161,67	1.943.849,68	7.576.782,57	72.505,04	9.921.492,47
6 Accensione Prestiti	39.937,99		10.609,06			50.547,05
9 Entrate per conto terzi e partite di giro					5.175,41	5.175,41
Totale	1.972.680,49	988.633,24	2.593.739,96	9.949.416,56	4.318.436,61	19.822.906,86

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020						
Titolo	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	Totale
1 Spese correnti	171.251,10	192.908,31	254.866,94	907.778,06	1.848.428,43	3.375.232,84
2 Spese in conto capitale	133.198,30	44.413,43	2.042.219,82	8.157.793,56	258.698,98	10.636.324.09
7 Uscite per conto terzi e partite di giro					19.680,47	19.680,47
Totale	304.449,40	237.321,74	2.297.086,76	9.065.571,62	2.126.807,88	14.031.237,40

Non è stato invece inviato l'elenco analitico dei residui attivi e passivi mantenuti in bilancio, pure richiesto da questa Sezione regionale di controllo all'ente.

3.8 Alienazione di beni patrimoniali

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame prevede altresì l'alienazione di immobili comunali rispetto ai quali, nella relazione della competente Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, si riporta tale circostanza: "*alienazione di lotti edificabili per € 730.000 per i quali sono stati pubblicati i bandi a giugno 2019*".

Al riguardo l'ente ha comunicato che, dopo una prima asta andata deserta, nel 2020 è stata prevista una seconda asta "*rispetto alla quale è pervenuta istanza per l'acquisizione di un lotto ed è in corso la procedura di aggiudicazione definitiva*".

Con nota del 15.10.2021 (prot. Cdc n. 6402) l'ente ha comunicato che "*si è proceduto a indire il terzo avviso per la vendita all'asta dei beni immobili di proprietà comunale. La procedura è stata regolarmente avviata ed è stato pubblicato il bando di gara*".

3.9 Misure relative alla revisione della spesa

Visto l'elenco delle misure di riduzione della spesa presente nel piano in esame (cfr. Allegato A) ed elencate nella relazione della competente Commissione ministeriale (manovra di riduzione della spesa del personale € 1.238.285,80, *etc.*) è stato chiesto al comune di Stornara (FG) di compilare la tabella relativa alla complessiva spesa corrente e la tabella dimostrativa della riduzione delle singole voci di spesa elencate nel piano:

Tabella n. 16 – Spesa totale Titolo I

SPESE	rendiconto 2017		rendiconto 2018		rendiconto 2019		rendiconto 2020	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Tit. I	4.674.784,89	3.061.960,12	4.961.035,02	3.400,278,37	4.313.322,53	1.991.601,16	4.481.705,35	2.633.276,92

Gli impegni del Titolo I della spesa risultano in aumento dal 2017 al 2018 (+6%) per poi ridursi lievemente nel rendiconto 2019. Si ravvisa un nuovo incremento nel 2020. Pertanto, la manovra di riduzione della spesa corrente, attuata in questi quattro esercizi, non può definirsi efficace.

Con riferimento alle singole voci di spesa elencate nel piano il comune di Stornara (FG) ha inviato i seguenti dati:

Tabella n. 17 – Riduzione spese elencate nel PRFP

Cap.	Mis.	Prog.	Denom.	Impegni rendiconto 2017	Impegni rendiconto2018	Impegni rendiconto2019	Impegni rendiconto 2020
13	01	01	Retribuzione staff	24.750,95	19.823,45	21.014,60	
15	01	01	Contributi previdenziali ed assistenziali	6.983,64	5.662,96	5.936,22	
17	01	01	Irap	2.104,22	1.707,93	1.790,28	
40	01	02	Retribuzione personale segreteria	182.256,38	213.895,54	186.905,93	163.048,61
50	01	02	Cotributi previdenziali ed assistenziali	53.249,53	59.889,72	50.531,14	47.272,16
54	01	02	Buoni pasto	9.893,52	9.565,92	5.706,79	6.473,36
101	01	02	Irap	17.491,90	21.472,76	17.162,00	13.995,29
75	01	02	Diritti di segreteria segretario	10.382,08	14.400,00	4.858,56	6.935,22
131	01	03	Compenso collaboratore finanziario	42.000,00	9.000,00		
132	01	03	Irap	3.570,00	2.653,45	2.550,00	2.550,00
145	01	03	Retribuzione personale finanziario	76.149,08	80.201,44	84.004,53	86.433,63
146	01	03	Contributi previdenziali ed assistenziali	24.453,00	23.397,39	26.217,30	26.832,37
147	01	03	Irap	8.140,85	7.632,43	8.268,27	8.330,35
150	01	06	Retribuzione personale tecnico	45.588,65	38.763,47		
160	01	06	Contributi previdenziali ed assistenziali	13.465,03	10.039,14		
165	01	06	Retribuzione convenzione lavori pubblici	52.118,00	51.557,05	70.581,49	71.000,00
200	01	07	Irap	3.980,47	3.204,42		

220	01	07	Retribuzione personale anagrafe	54.853,80	45.920,11	46.332,01	36.020,79
226	01	07	Contributi previdenziali ed assistenziali	19.434,00	16.869,84	15.643,29	14.177,17
252	01	07	Irap	6.028,44	4.547,48	4.761,35	3.975,76
500	03	01	Retribuzione personale polizia municipale	74.591,25	67.848,52	53.592,39	50.914,62
508	03	01	Contributi previdenziali ed assistenziali	27.257,98	25.906,64	17.257,57	16.809,13
519	03	01	Convenzione personale polizia municipale	24.160,00	24.160,00		22.000,00
548	03	01	Irap	8.772,17	6.966,14	5.549,72	5.484,30
900	05	02	Retribuzione personale biblioteca	23.605,66	24.599,16	24.809,91	24.864,00
910	05	02	Contributi previdenziali ed assistenziali	6.428,89	6.789,54	6.743,85	6.836,27
932	05	02	Irap	2.053,52	2.169,99	2.155,80	2.227,26
2477	01	07	Straordinario elettorale	13.341,40	9.043,13	9.548,11	10.745,17
2452	01	11	Fondo incentivante	43.096,55	43.096,55	43.598,55	53.916,59
2454	01	11	Contributi previdenziali ed assistenziali		3.339,27	1.451,96	901,46
2457	01	11	Irap	842,71			
2459	01	11	Somministrazione lavoro interinale	3.527,18	9.113,03	8.858.98	8.935,86
Totale				884.570,85	863.236,47	727.810,60	690.676,37

La riduzione degli impegni non è stata raggiunta per tutte le voci.

Complessivamente, dal 2017 al 2020 gli impegni per le voci selezionate sono passate da € 884.570,85 a € 690.676,37 (-22%, pari ad € 193.894,48).

L'obiettivo fissato nel piano di riduzione in 10 anni della spesa del personale di € 1.238.285,80 appare assai arduo da poter raggiungere in concreto, considerato che dal 2017 al 2020 (quattro anni) la riduzione è stata di € 193.894,48, restando pertanto da "recuperare" oltre un milione di euro (precisamente € 1.044.391,32) in sei anni. Peraltro, nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale non sono precisate in modo chiaro le modalità e le percentuali di riduzione annua.

Ulteriori considerazioni meritano le spese per gli organi politici istituzionali. La relazione della Commissione ministeriale rileva quanto segue: "*l'andamento delle spese per il funzionamento degli organi politici istituzionali risulta pressoché costante nel 2014 e 2015. Nel 2016 si registra un sensibile aumento, passando da € 28.502,68 consuntivi del 2015 a € 58.980,76, che diventano € 83.392,20 nel 2017 e € 75.547,84 nel 2018. Nel bilancio di previsione 2019-2021 tale ultimo importo viene*

confermato. L'ente ha giustificato l'incremento di tale spesa alla rideterminazione ai sensi di legge del numero di consiglieri e assessori comunali, i quali sono passati rispettivamente da 8 a 12 e da 3 a 4; inoltre due degli assessori percepiscono l'intera indennità di funzione".

È stato, pertanto, chiesto al comune di Stornara (FG) di compilare una tabella, che si riporta di seguito e che conferma l'incremento della spesa in esame.

Tabella n. 18 – Spesa per organi politici istituzionali*

	Rendiconto esercizio (2019)	Rendiconto esercizio (2020)	Variazione %	Bilancio in corso d'esercizio (2021)	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri		1.000,00		1.000	
Spese per il funzionamento della Giunta	1.000,00				
Spese per le indennità degli Assessori	75.547,84	80.722,39		82.000,00	
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale	76.547,84	81,722,39		83.000,00	

* *Si segnala che nel 2019 non è stato adottato atto di impegno in quanto disponibili residui passivi, ma allo stato attuale ancora non liquidati.*

3.10 Debiti certi, liquidi ed esigibili e nuovi debiti fuori bilancio

La relazione ministeriale riporta l'importo dei debiti di funzionamento alla data del 31.12.2018, pari ad € 2.635.741,88. Tali debiti, alla data del 31.12.2019, risultano pari a € 1.786.169,60 (dato, quest'ultimo, comunicato dall'ente con nota prot. 4683/2020 acquisita al prot. Cdc 2564/2020).

Al 31/12/2020 i debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora estinti, comunicati dal comune di Stornara (FG) nella nota prot. Cdc n. 4650/2021 ammontavano a € 2.431.712,27 (+36% rispetto al 31/12/2019).

L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta passato da 40,15 giorni del 2018 a 42,24 giorni del 2019 ad addirittura 159,02 giorni del 2020.

L'ente ha dichiarato di non aver riconosciuto debiti fuori bilancio nel 2019 mentre nel 2020 i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati due, regolarmente impegnati e liquidati.

3.11 Equilibri di bilancio e parametri di deficitarietà

Dai prospetti relativi agli equilibri di bilancio allegati ai rendiconti 2019 e 2020 si evince che l'equilibrio complessivo di parte corrente per il comune di Stornara (FG) è negativo per entrambi gli esercizi, così come anche l'equilibrio complessivo (W3).

L'ente attesta la violazione di tre parametri di deficitarietà: P2 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%); P3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente); P8 (Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione, riferito al totale delle entrate, minore del 47%).

4. Considerazioni conclusive.

A conclusione dell'esame condotto, il Collegio rileva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG) presenta gravi e numerose criticità, che possono essere così riepilogate.

1) Preliminarmente va rilevata la non veridicità del bilancio di previsione 2016-2018, atto presupposto rispetto al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come dimostrato nei precedenti paragrafi nn. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 della parte in diritto della presente deliberazione; inoltre, va anche evidenziata la previsione del finanziamento del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza esecutiva per il contenzioso con gli "eredi Petroni" in 10 anni (durata del piano), pur in assenza di un accordo con i creditori (l'accordo con i creditori, infatti, *ut supra* dimostrato, è intervenuto soltanto in data 09/07/2018, ovvero un anno e mezzo dopo l'approvazione del piano in esame) in violazione dell'art. 243 *bis*, comma 7 del T.U.E.L.; l'accordo con i creditori ("eredi Petroni") del 09/07/2018 prevede poi il pagamento del debito con una ripartizione temporale superiore alla durata del piano di riequilibrio (fino al 2028, in luogo del 2025, termine di conclusione della procedura di risanamento).
2) Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Stornara (FG) non tiene conto del reale disavanzo di amministrazione, in quanto lo stesso non risulta correttamente calcolato a partire dal rendiconto 2015,

com'è stato dimostrato nel paragrafo n. 3.1 della parte in diritto della presente deliberazione. Inoltre, è stata riscontrata (ed ammessa dall'ente) la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità e la presenza di gravi errori contabili, quali ad esempio la mancata applicazione in parte spesa della quota di finanziamento del disavanzo da riaccertamento straordinario, tanto da privare del requisito della veridicità le previsioni su cui si basa il piano stesso (il quale parte dal presupposto che l'ente fosse in avanzo di amministrazione al 31.12.2015, mentre in realtà presentava un ingente disavanzo, come è stato chiarito nel precedente paragrafo n. 3.1).

3) Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame non tiene poi conto degli ulteriori fattori di squilibrio (come, ad esempio, le anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre per vari esercizi consecutivi), per i quali non sono previste specifiche azioni di risanamento e che rendono pertanto non possibile il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'ente (si veda, a tal proposito, il precedente paragrafo n. 3.4).
4) Il comune di Stornara (FG) versa inoltre in una cronica situazione di illiquidità ed i debiti certi, liquidi ed esigibili non estinti al 31/12/2020 ammontano a € 2.431.712,27 (+36% rispetto al 31/12/2019). Inoltre, la gestione della cassa non è idonea a rappresentare le movimentazioni dei fondi vincolati e quindi non è possibile escludere la presenza di fondi vincolati utilizzati per spese correnti e da ricostituire.
5) Nel merito, va rilevato come in relazione alla "massa passiva" evidenziata nel piano in esame (debito da sentenza esecutiva) siano state effettuate da parte dell'ente modifiche nella rateizzazione del debito a causa delle difficoltà nel pagamento delle rate del 2020 (che sono state ulteriormente rinviate con un accordo intervenuto con i creditori "eredi Petroni"); tali modifiche non risultano recepite nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame il quale, invece, presenta differenti importi annuali di finanziamento del debito. Il comune di Stornara (FG), in sintesi, non ha presentato una formale e corretta riformulazione del piano (peraltro possibile solo al verificarsi dei particolari presupposti di legge) bensì ha

proceduto ad una modifica unilaterale dello stesso; la stessa criticità, costituita dall'autonoma modifica del piano, si ravvisa anche con riferimento alle misure di risanamento le quali, in esito all'istruttoria svolta dalla competente Commissione ministeriale, risultano modificate rispetto a quelle inizialmente previste (si vedano, a tal proposito, i precedenti paragrafi nn. 2.1 e 2.2).

6) Gli obiettivi relativi all'incremento delle entrate, che costituiscono la *magna pars* del percorso di risanamento previsto dal piano, non risultano chiaramente e specificamente determinati nel piano stesso, che si limita ad una generica, sintetica ed onnicomprensiva previsione per quanto attiene, ad esempio, all'accertamento dell'evasione; l'ente, del resto, non ha neppure dimostrato il raggiungimento degli obiettivi nel periodo già trascorso. Come si evince chiaramente dalla tabella n. 12 di cui al precedente paragrafo n. 3.5 (*Incremento delle entrate*), infatti, il comune di Stornara (FG) non è stato in grado di compilare la colonna relativa alle "previsioni del piano" con riguardo alle entrate, in tal modo dimostrando l'impossibilità di consentire a questa Sezione regionale di controllo di verificare l'effettiva efficacia del risanamento *in fieri* e da porre in essere.
7) L'attività di contrasto all'evasione tributaria non ha altresì generato incassi soddisfacenti, anche lo smaltimento dei residui attivi e passivi risulta assai lento e ad oggi non sono stati neanche realizzati rilevanti incassi relativi alle vendite dei beni patrimoniali (si vedano in tal senso i precedenti paragrafi nn. 3.6, 3.7 e 3.8).
8) La manovra di riduzione della spesa corrente, attuata nei già decorsi quattro esercizi, non può assolutamente definirsi efficace. La riduzione degli impegni, infatti, non è stata raggiunta per tutte le voci. Complessivamente, dal 2017 al 2020, gli impegni per le voci di spesa selezionate dal comune di Stornara (FG) passano da € 884.570,85 a € 690.676,37 (-22%, pari a € 193.894,48). L'obiettivo fissato nel piano di riduzione in 10 anni della spesa del personale di € 1.238.285,80 appare dunque assai improbabile, considerato che dal 2017 al 2020 (quattro anni) la riduzione è stata pari ad € 193.894,48, con ulteriori € 1.044.391,32 da

"recuperare" nei restanti sei anni. Peraltro, nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale non sono precisate in modo chiaro le modalità e le percentuali di riduzione annua. Va pure evidenziato come la spesa per gli organi politici istituzionali, da ridurre secondo il piano, abbia in realtà fatto registrare un leggero aumento (cfr. precedente paragrafo n. 3.9).

9) In definitiva, la situazione finanziaria del comune di Stornara (FG) non risulta migliorata nei primi anni di attuazione del piano. Inoltre, l'equilibrio complessivo di parte corrente è negativo per entrambi gli esercizi così come anche l'equilibrio complessivo (in tal senso si veda il precedente paragrafo n. 3.11).

Le considerazioni che precedono rendono pertanto evidente a questa Corte che, in presenza delle numerose, gravi ed insanabili criticità rilevate, difettano le condizioni di legge per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di Stornara (FG) che, pertanto e conclusivamente, non può essere approvato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA

di non approvare il piano di riequilibrio finanziario del comune di Stornara (FG).

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo PEC, a cura della Segreteria della Sezione:

a. al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del comune di Stornara (FG);
b. al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Foggia;
c. alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per i profili di competenza, ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al paragrafo n. 1 della parte in diritto (approvazione in pareggio finanziario del bilancio 2016-2018 dell'ente in presenza del

debito fuori bilancio relativo alla controversia definita con sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1857/2015), *ut supra* rilevato.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021.

Il Magistrato Relatore	Il Presidente
Nunzio Mario TRITTO	Enrico TORRI

NUNZIO MARIO TRITTO
CORTE DEI CONTI/80218670588
21.10.2021 12:27:58 CEST

ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
21.10.2021 13:13:54 CEST

SALVATORE SABATO
CORTE DEI CONTI
21.10.2021 15:23:31 CEST